

Considerazioni sulla data certa del documento di valutazione dei rischi

di Amerigo Splendori

Il d.lgs. n. 81/2008, pur ponendosi in termini di sostanziale continuità con la precedente normativa, ha introdotto alcuni elementi di novità in ordine ai requisiti del documento di valutazione dei rischi, tra cui la necessità che il suddetto documento abbia “data certa”.

Ed invero, l’art. 28, comma 2, dispone che «il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lett. a) redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa».

La piena operatività della suddetta disposizione è stata più volte procrastinata a data successiva rispetto a quella di entrata in vigore del testo unico. Da ultimo, il c.d. decreto “milleproroghe” indica la data del 16 maggio 2009 quale termine entro cui aggiornare il documento di valutazione rischi, in conformità all’art. 28, comma 2. Entro il medesimo termine, era, altresì, auspicata l’approvazione del decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 81/2008, in attuazione della delega contenuta all’art. 1, comma 6, della l. n. 123/2007 che prevede la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo delegato (il d.lgs. n. 81/2008), entro dodici mesi dalla data nella quale lo stesso è entrato in vigore. Tuttavia,

l’iter procedimentale di approvazione del decreto correttivo ha richiesto un ampliamento dei margini temporali e ha comportato uno slittamento di ulteriori novanta giorni (consentito dalla l. n. 123/2007) della data ultima per l’esercizio della delega.

Lo schema del decreto legislativo correttivo, come approvato dal Consiglio dei Ministri, pur lasciandone inalterato il principio, modifica l’art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, esplicitandone e parzialmente specificandone la generica dicitura.

In particolare, l’art. 16 del suddetto schema di decreto dispone che, all’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008, le parole «deve avere data certa» siano sostituite dalla dizione: «deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché dalla sottoscrizione per presa visione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale secondo le procedure definite dalle parti sociali».

La *ratio* del suesposto principio va ricercata nella necessità di porre rimedio alla tendenza a ma-

schierare il reale momento temporale in cui la valutazione è avvenuta, retrodatando il documento in parola.

In linea di principio, la valutazione dei rischi, infatti, deve essere effettuata prima od in concomitanza con l'inizio dell'attività lavorativa, al fine di permettere al datore di lavoro di predisporre tutte le idonee misure atte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori impegnati sui luoghi di lavoro.

Il d.lgs. n. 81/2008, nella formulazione prevista dal suindicato schema di decreto, non indica, tuttavia, tutti gli strumenti attraverso cui attribuire alla data di formazione del documento il requisito della "certezza". Di talché, in assenza di specifiche indicazioni, la soluzione va rinvenuta nei principi generali dell'ordinamento giuridico, considerando altresì che il d.lgs. n. 81/2008 consente la tenuta della documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro sia su supporto cartaceo che informatico.

Preliminarmente, è opportuno precisare che, quando il legislatore impone la "data certa", richiede la prova con validità *erga omnes* della formazione del documento in un certo arco temporale o della sua esistenza anteriormente ad un dato evento.

Gli artt. 2702-2704 c.c. recano un'elencazione degli strumenti volti ad attribuire data certa ai documenti formati dai privati.

In particolare, l'art. 2704 c.c., comma 1, dispone che «la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento».

La norma non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autentica debba ritenersi certa rispet-

to ai terzi, lasciando libera la parte di allegare un fatto diverso dalla registrazione idoneo a dimostrarne la data certa. Pertanto, il legislatore non ha vincolato il conseguimento del risultato della "data certa" ad un solo specifico strumento ma ha autorizzato in linea di principio una pluralità di soluzioni, conferendo in tal senso un'ampia autonomia alle parti.

Ne consegue che il documento di valutazione rischi si considererà avente data certa ogniqualvolta sia collegabile ad un fatto oggettivo, attribuibile al soggetto che lo invoca, ma sottratto alla sfera di sua esclusiva disponibilità. Il legislatore ha comunque tipizzato alcuni strumenti di certificazione della data che, indubbiamente, ben si attagliano anche al documento di valutazione dei rischi.

Nel caso di documento in formato cartaceo, viene in rilievo, preliminarmente, lo strumento dell'autoprestazione, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 261/1999 in materia di attuazione della direttiva n. 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio (art. 8, d.lgs. n. 261/1999). Lo strumento dell'autoprestazione, disciplinato nell'*iter* procedimentale dalla disposizione di servizio n. 93 del 6 dicembre 2007 di Poste Italiane S.p.A., consiste nella apposizione, presso gli uffici postali, del timbro postale sul documento avente corpo unico. Tale procedura consente di provare la certezza dell'esistenza del documento alla data risultante dal timbro.

In alternativa, è possibile spedire a mezzo raccomandata il documento di valutazione rischi allo stesso mittente, ovvero, accedere a soluzioni "più tradizionali" quali l'apposizione di autentica (art. 2703 c.c.), la formazione di un atto pubblico, secondo le disposizioni della legge notarile, ovvero la registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.

In ipotesi di documento di valutazione rischi informatico, invece, rilevano gli istituti della posta elettronica certificata e della marca temporale.

Il servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC),

reso, tra l'altro, obbligatorio per le imprese ed i professionisti dal d.l. n. 185/2008 (art. 16, commi 6 e 7), convertito con l. n. 2/2009, è un sistema di posta elettronica attraverso cui il mittente ha la prova legale dell'invio e della consegna di documentazione informatica.

L'invio di una e-mail attraverso il servizio di posta elettronica certificata, in conformità alla disciplina di cui al d.P.R. n. 68/2005 (regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27, l. n. 3/2003), ha il valore legale di una tradizionale raccomandata con ricevuta di ritorno. Ed invero, l'art. 48 del d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale) statuisce che la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. Ne consegue che data ed ora di trasmissione e di ricezione del documento informatico, trasmesso con la suddetta modalità, siano opponibili ai terzi.

Di talché, il datore di lavoro che intenda avvalersi di tale strumento, dovrà inviare a se stesso il documento di valutazione del rischio (in formato tale da renderlo non modificabile, ad es. PDF) attraverso la cartella di posta elettronica certificata.

La marca temporale (c.d. *timestamp*), invece, è una sequenza di caratteri che rappresentano una data e/o un orario per accertare l'effettivo avvenimento di un determinato evento. Essa, pertanto, permette di associare una data ed un'ora, certe e legalmente valide, ai documenti cui è apposta.

Ed invero, ai sensi del combinato disposto del d.P.R. n. 445/2000 e del d.P.C.M. 13 dicembre 2004 (recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici) l'apposizione di una marca temporale produce l'effetto giuridico di attribuire «ad uno o più documenti informatici una data ed un orario opponibili ai terzi».

Il servizio di marcatura temporale è erogato da un ente terzo (detto *Time Stamping Authority*)

accreditato presso il CNIPA (come ad es. Camera di Commercio, presso cui è istituito il servizio Infocamere) e consente di datare con certezza legale qualsiasi tipologia di file. Tuttavia, anche in tale ipotesi, il datore di lavoro che intenda usufruire del servizio in esame, dovrà predisporre il documento di valutazione rischi alla stregua di un documento informatico statico, onde garantirne la inalterabilità del contenuto.

Alternativamente a tali strumenti legislativi che, nonostante l'ampia diffusione, comportano un aggravio degli oneri formali per il datore di lavoro, sembrano ipotizzabili, in ossequio al principio di cui all'art. 2704 c.c., ulteriori soluzioni applicative.

In tal senso, secondo quanto precedentemente esposto, il documento di valutazione rischi dovrà considerarsi munito di data certa allorché sia uscito dalla sfera di esclusiva disponibilità del datore di lavoro.

Al riguardo, la sottoscrizione, unitamente all'apposizione della data, da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o del Medico competente (nelle realtà lavorative ove sussiste l'obbligo della sorveglianza sanitaria) potrebbe valutarsi alla stregua di un «fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'antiorità della formazione del documento». Ed invero, anche se tali figure partecipano al processo di valutazione dei rischi, su di essi non incombe l'obbligo di cui all'art. 17, lett. a, del d.lgs. n. 81/2008, sicché ai fini della prova della data del documento possono considerarsi soggetti terzi e quindi idonei a comprovare che la formazione del documento sia anteriore alla loro sottoscrizione.

Analogamente, potrebbe argomentarsi nel caso di sottoscrizione per presa visione o consegna del documento di valutazione rischi al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale o territoriale. In tale ultima ipotesi, potendo il documento essere consegnato oltre che in formato cartaceo anche su supporto informatico, sarà opportuno redigere un apposito verbale di consegna sottoscritto dal RLS che riceve il documento.

Tali considerazioni trovano un parziale riscontro

nella nuova formulazione dell'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.

Ed invero, secondo quanto disposto dalla suddetta norma, conformemente al principio generale di cui all'art. 2704 c.c., il datore può adempiere al precetto o munendo il documento di data certa o, alternativamente, attestandone la data mediante la propria sottoscrizione unitamente a quella del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (aziendale/territoriale).

Non vi è dubbio, pertanto, che il legislatore ammetta la possibilità di certificare la data del documento di valutazione rischi esclusivamente attraverso la coeva sottoscrizione di tutti i suindicati soggetti.

Ne consegue che la sottoscrizione (o la consegna) da parte del solo RSPP o del solo RLS (ovvero anche del solo Medico competente), pur se *a fortiori* conforme al principio di cui all'art. 2704 c.c., non sia sufficiente, per esplicita statuizione normativa, ad attestare la certezza della data di formazione del documento di valutazione rischi.

La disposizione ha il pregio, ove il datore di lavoro persegua tale soluzione, di garantire che gli altri "principali attori" della sicurezza sui luoghi di lavoro siano realmente coinvolti nel procedimento di valutazione dei rischi, tenuto conto della precipua rilevanza degli interessi coinvolti e tutelati dalla normativa in materia. In tal senso, si afferma nella relazione di accompagnamento alle disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. n. 81/2008 che il documento di valutazione dei rischi è «il frutto dell'azione sinergica dei soggetti della sicurezza in azienda». Di talché, l'attestazione mediante la suindicata procedura assicura al contempo sia la concreta tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sia l'attuazione di un sistema di validazione della data del documento di valutazione rischi svincolato da eccessivi formalismi.

Deve, da ultimo, vagliarsi, anche alla luce delle suesposte considerazioni, il significato della dicitura «munire il documento di data certa».

Proprio dal raffronto con la seconda parte del disposto dell'art. 28, comma 2, attesa la *ratio* della norma, sembra doversi accedere ad una interpretazione restrittiva della locuzione in esame, secondo cui deve considerarsi munito di data certa il documento di valutazione rischi che sia stato sottoposto ad una delle procedure di certificazione tipizzate dal legislatore. Solo il corretto espletamento di uno dei processi in precedenza illustrati consentirà al datore di lavoro di adempiere correttamente al precetto imposto.

Del resto, in un'ottica di esegesi letterale, mentre l'espressione «avere data certa» avrebbe potuto legittimare l'interpretazione secondo cui il requisito della certezza sarebbe desumibile anche da qualità intrinseche del documento, il termine "*munire*" richiama la necessità che sia posta in essere un'attività *ad hoc* al fine di dotare il documento di data certa.

La "rigidità" del legislatore, invero, trova giustificazione nella necessità di impedire, già in astratto, eventuali condotte elusive della normativa che finirebbero per minare l'esigenza che la valutazione dei rischi sia realmente effettuata nei termini e nei modi prescritti dalla legge.

Amerigo Splendori

Scuola internazionale di Dottorato
in Diritto delle relazioni di lavoro
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Adapt – Fondazione Marco Biagi